

Formazione obbligatoria “apprendisti”: Api Lecco Sondrio è un nuovo erogatore

Api Lecco Sondrio entra a far parte della Rete Dote Apprendistato il cui ente capofila operante sul territorio lecchese è A.P.A.F. – Agenzia Provinciale per le Attività Formative.

L'ingresso nelle rete consentirà alle aziende associate di indicare Api Lecco quale ente ove rivolgere l'adesione all'offerta formativa finanziata, di base e trasversale, prevista obbligatoriamente per i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015.

La procedura per attivare l'offerta formativa finanziata sul proprio profilo aziendale è la seguente:

- accedere all'area riservata del portale di [A.P.A.F.](#) con le proprie credenziali (ove mancanti effettuare preventivamente la [registrazione](#));
- inserire la preiscrizione ai servizi e ai corsi degli apprendisti assunti scegliendo nel menù a tendina della casella "*Sede indicativa*" l'opzione "**Api – Associazione Piccole e Medie Imprese**" (vedi allegato 1).
- completare la procedura guidata di richiesta per l'iscrizione dell'apprendista al corso.

Ricordiamo che il possesso del titolo di studio consente di individuare la corretta selezione della tipologia di corso rivolto all'apprendista assunto ovvero,

- licenza media o nessun titolo riconosciuto in Italia, 120 ore di formazione obbligatoria;
- attestato di qualifica o diploma, 80 ore di formazione obbligatoria;
- laurea, 40 ore unico modulo obbligatorio;

Evidenziamo che la prenotazione al corso deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di apprendistato: in caso di mancata prenotazione o superamento del predetto limite, l'azienda perde la possibilità di usufruire del finanziamento pubblico Dote Apprendistato e deve attivare privatamente e a proprio carico gli obblighi formativi previsti.

La mancata o parziale partecipazione dell'apprendista all'intero percorso formativo, comporta per l'azienda la perdita del diritto al sistema dotale.

I destinatari sono i lavoratori apprendisti assunti successivamente al 1° gennaio 2021 presso aziende con sede legale o operativa localizzata in Provincia di Lecco.

Una volta effettuata la prenotazione, le aziende verranno contattate dal nostro servizio di formazione che fornirà modalità e tempi di svolgimento dei corsi la cui attivazione avverrà non prima dell'autunno 2022.

(SB/mc)

[5503_Allegato_1.pdf](#)
[Download](#)

Contributo Ambientale Conai: novità da luglio 2022 e da gennaio 2023

Con questa circolare vi informiamo della recente comunicazione diffusa da Conai relativamente ad alcune importanti novità:

- **i tappi tethered**, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande, passano dalla fascia

contributiva B2 alla B1 con una riduzione del Cac

- dal 1° luglio 2022 si applica una consistente **diminuzione del Cac Contributo Ambientale Conai** per gli imballaggi di quasi tutti i materiali: acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro
- da gennaio 2023 prosegue la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l'introduzione di nuove fasce, **dalle 5 fasce attuali alle future 9 fasce**, come sarà presto mostrato sulla pagina dedicata.

Il comunicato completo con tutti i dettagli è disponibile sul [sito conai](#).

(SN/bd)

Indagine sul livello di “circularità” delle imprese italiane

Si chiede alle imprese di compilare un questionario entro **venerdì 17/06/2022** per monitorare l'impegno delle aziende sui temi dell'economia circolare. L'attenzione a questi temi sta crescendo e le azioni sono sempre più concrete e importanti: per questo Conai ha avviato una collaborazione con una università (l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) per supportare uno studio volto a misurare il livello di circolarità delle imprese italiane e della loro sensibilizzazione sul tema.

I risultati della ricerca saranno raccontati all'interno di

una pubblicazione di Conai che, a cadenza triennale, fotografa come evolve l'impegno delle aziende sui temi della sostenibilità (l'ultima uscita della [pubblicazione è consultabile on-line](#)).

Il contributo delle aziende per la buona riuscita del progetto è fondamentale e richiede la [compilazione di un questionario](#).

La compilazione è anonima, ma per le aziende che lo chiedono è possibile essere citati nella pubblicazione inserendo i riferimenti aziendali nel questionario.

(SN/bd)

Credito d'imposta per la formazione 4.0: 2020 – 2021 – 2022

Api Lecco Sondrio, tramite il suo Digital Innovation Hub ApiTech S.r.l. si rende disponibile ad assistere le aziende associate per ottenere il Credito d'Imposta Formazione 4.0. Contattate l'ufficio formazione per ulteriori informazioni.

Finalità

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione, nonché dal regime contabile adottato.

Tipologia di aiuto

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **regolamento UE n. 651/2014**.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 per il periodo d'imposta **2020 e 2021** è così attribuito:

- nella misura del **50% delle spese ammissibili** sostenute dalle **piccole imprese**, con limite massimo annuale pari a **€ 300.000**;
- nella misura del **40% delle spese ammissibili** sostenute dalle **medie imprese**, con limite massimo annuale pari a **€ 250.000**;
- nella misura del **30% delle spese ammissibili** sostenute dalle **grandi imprese**, con limite massimo annuale pari a **€ 250.000**.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Dal **2022**, la formazione è stata elevata al **70%** per le **piccole imprese** e al **50%** per le **medie imprese** a condizione che l'attività di formazione siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ad oggi non ancora emanato. Se la formazione non possiede queste caratteristiche, le aliquote scendono al **40% per le piccole imprese** e al **35% per le medie imprese**.

Ambiti formativi e attività di formazione ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le **attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Impresa 4.0**. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e

ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Spese ammissibili

- **spese relative al personale dipendente impegnato come discente** nelle attività di formazione ammissibili;
- **spese relative al personale dipendente in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili;
- **Dal 2021:**
 - **il costo esterno sostenuto per corsi di formazione;**
 - **la consulenza per la progettazione formativa.**

Tipologia di formatore ammesso

– **Formatore interno.** Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti interni all'impresa si considerano ammissibili solo le **attività commissionate a personale dipendente dell'azienda** che assume ruolo di docente o tutor dell'attività formativa.

– **Formatore esterno.** Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata **presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;**
- **università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;**
- **soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali** secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- **soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;**
- **istituti tecnici superiori.**

Si può consultare il [sito ministeriale](#) che contiene questa informazione, unitamente agli altri aspetti post emergenziali stabiliti dalla legge.

Legge 19 maggio 2022, n. 52 – Conversione in legge con modificazioni del DL 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per superamento misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

[... omissis ...]

Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'art. 37, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

(SN/am)

“Officina 2022”: l’evento di

gala per le aziende associate il 17 giugno 2022

Tra poco più di 15 giorni si terrà l'evento "Officina 2022: persone, passione, territorio", la **serata di gala dell'Api dedicata ai propri associati** che va così a chiudere il cerchio aperto da "Officina cinema".

A chi è rivolto?

A tutti gli imprenditori delle aziende associate a Api Lecco Sondrio

Quando si svolgerà?

Venerdì 17 giugno, dalle ore 18

Dove?

Antico Borgo di Annone Brianza (Lecco)

Il programma?

Aperitivo

Tavola rotonda moderata dalla giornalista Rai **Tiziana Ferrario** con protagonisti i nostri imprenditori **Laura Silipigni** e **Andrea Beri**, il sociologo **Aldo Bonomi**, la prorettrice del Politecnico di Lecco **Manuela Grecchi** e il prevosto di Lecco **don Davide Milani**.

Premiazioni delle Aziende Associate.

A seguire cena di gala e festeggiamenti 30esimo anniversario Gruppo Giovani Imprenditori.

Per prenotare il proprio posto [CLICCARE QUI](#)

(SG/am)

Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale

La Provincia dell'8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell'Unione Europea.

Salario minimo, sì alla direttiva Ue Ma abbinata al taglio del cuneo fiscale

I commenti. Non fissa un minimo e un massimo, costituisce un accordo quadro di riferimento Monteduro (Uil): «Prendere i contratti nazionali e farli diventare condizione di base salariale»

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

«È un primo passo per andare verso un salario minimo, purché si parta dai contratti di lavoro nazionali delle diverse categorie. Con l'aggiunta del taglio del cuneo fiscale la nuova direttiva diventa una vera risposta al lavoro povero che affligge buona parte del Paese». Lo afferma il segretario generale della Uil del Lario, Salvatore Monteduro, in occasione dell'accordo raggiunto da Consiglio, Parlamento e Commissione Ue sulla direttiva Ue per il salario minimo, che dovrebbe essere approvata definitivamente entro giugno, termine da cui partono i due anni per il recepimento negli ordinamenti nazionali.

Accordo quadro

La direttiva non fissa un minimo e un massimo salariale e costituisce, invece, un accordo quadro di riferimento con criteri "adeguati" ed "equi" nel cui perimetro si muoveranno le singole legislazioni nazionali. Fra le nazioni europee senza legge sul salario minimo c'è l'Italia con Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria e Cipro.

«Sì al salario minimo - sottolinea Monteduro - ma ancorato alla contrattazione nazionale che oltre a fissare i minimi da

un'ampia garanzia di tutele, e non sostitutivo della stessa. Mi aspetto nel tempo una fase di omogeneizzazione sui 27 Stati Ue data l'ampia differenza di norme in un panorama con Stati che hanno il salario minimo, altri che non lo hanno e altri che non hanno nemmeno contratti nazionali di riferimento».

E la contrattazione nazionale di riferimento va da sé che debba essere quella firmata dai sindacati e dalle associazioni d'impresa più rappresentative, anche se ancora le parti non sono arrivate a stabilire quali debbano essere i paletti che certificano la rappresentanza.

Un'occasione per fare ordine

«Bisogna prendere i contratti nazionali di ogni categoria produttiva e farli diventare condizione di base salariale sotto la quale non si può andare. Ciò farà molta pulizia fra quel dumping salariale che popola i quasi mille contratti nazionali di lavoro fra cui moltissimi sono firmati da sindacati e organizzazioni d'impresa per nulla rappresentative. Quando Confindustria - conclude Monteduro - dice che il salario minimo non la riguarda perché i contratti nazionali che firmasono tutti al disopra dei 9 euro l'ora di cui si parla in Italia, dovrebbe invece badare alle organizzazioni non



Salario minimo: gli industriali sostengono che è una materia che non li riguarda, ci sono i contratti nazionali

rappresentative che fanno dumping salariale a danno delle sue stesse imprese».

Nell'ampio tasso di copertura (85%) che l'Italia ha di contrattazione nazionale c'è dunque un po' di tutto: «Vero, ma i contratti pirata non riguardano i settori industriali - afferma

Mario Gagliardi, responsabile delle relazioni industriali di Api Lecco e Sondrio - Come Confapi firmiamo 13 contratti nazionali per tutti i settori merceologici industriali e soprattutto firmiamo con i tre sindacati rappresentativi. L'industria non ha un problema di sa-

lario minimo e circa la direttiva europea per noi ciò che conta è che resti il riferimento ai contratti nazionali, da salvaguardare. Se in Italia i salari arretrano da decenni la responsabilità è di un cuneo fiscale elevato su cui non si vuole intervenire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga

dell'adempimento

E' in valutazione la data del rinvio, l'orientamento è quello di spostare l'adempimento **al 30 agosto o al 15 settembre** e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l'ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l'esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l'autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell'Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell'adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l'indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall'Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L'adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l'intrecciarsi con le scadenze dichiarative

e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell'autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po' di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c'è alcun bando di gara già pubblicato per l'assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all'anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L'estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all'estrazione si dovranno associare all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l'acquisto il codice lotteria. Quest'ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)

Comunicazione dati operazioni con l'estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l'obbligo di trasmettere in **formato XML**, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Lo sancisce l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all'art. 5 del Dl 146/2021 (decreto "Fisco-lavoro").

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni.

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, in merito all'**invio dei dati** delle operazioni con l'estero, sono comunque escluse dall'adempimento le operazioni "per le quali è stata emessa una bolletta doganale".

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l'Iva e gli altri diritti dovuti, l'Agenzia delle Entrate aveva confermato che l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. "esterometro", con le regole in allora vigenti, valeva anche per le **esportazioni** ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

L'esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-*quater* del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l'estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l'invio dei dati, oltre che alla corretta **compilazione** dei campi "Tipo Documento" o del codice "Natura".

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015 prevede che l'invio dei dati delle

operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

- quanto alle **operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- quanto alle **operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge "esterno" in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" diffusa dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente **soggetto passivo residente** o stabilito, quest'ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell'elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.

Nel **campo <Data>** dovrà essere indicata:

- la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l'acquisto riguardi servizi "intra-Ue";
- la data di effettuazione dell'operazione (ex art. 6 del

Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore "extra Ue".

Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <**DettaglioLinee**>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l'imponibile presente nella fattura ricevuta, l'imposta dovuta o, in alternativa, il codice "Natura", qualora non si sia in presenza di un'operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione *ad hoc*). Nell'elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al "file TD17" consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la **data di ricezione** della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell'operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti "TD17" e "TD19", quest'ultimo utilizzabile in caso di acquisto di **beni già presenti** in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)

Forfettari: gli adempimenti dall' 1 luglio 2022

Anche i **soggetti forfettari** dovranno **emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022**.

Tale onere, introdotto dall'articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, **effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l'estero?

Ricordiamo che l'Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi **"stabiliti"** sul territorio italiano; pertanto, i **soggetti esteri, anche se identificati in Italia** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**.

Allo stesso modo, le **fatture emesse verso controparti non residenti** (intra-Ue oppure extra-Ue) sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica**.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) **con l'estero è tenuto all'invio del c.d. "esterometro" a cadenza trimestrale** (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi **"residenti o stabiliti nel territorio dello Stato" obbligati**, per le operazioni tra gli stessi effettuate, **alla fatturazione elettronica tramite SdI** (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente **esonerati** coloro che rientrano nel **"regime di vantaggio"** e **quelli che applicano il regime forfettario** (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione

elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime "di vantaggio" (di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una **sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.**

Nel caso di **prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'[articolo 7-ter Dpr. 633/1972](#)** e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-*quater*).

In ottica di **tracciato XML della fatturazione elettronica** si ritiene che vada riportata la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **“inversione contabile”** nel blocco **Altri dati gestionali**, indicando nel campo **Codice destinatario** il valore **“XXXXXXX”**.

Analogamente, in caso di **servizi resi ad un committente extracomunitario**, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **“operazione non soggetta”** nel blocco Altri dati gestionali, in base all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter** (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate **nel momento in cui sono ultimate**.

Se **anteriormente al verificarsi dell'ultimazione** o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione **si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento**.

La fattura va **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a **77,47 euro**, richiedono l'**assolvimento del bollo da 2 euro** tramite modalità **“virtuale”** ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l'apposita casella all'interno del file XML, **oppure tramite marca fisica**, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle entrate, **ai fini della formazione dell'elenco B modificabile dell'imposta di bollo dovuta su fatture**, non tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, **per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri**, che riportano nel

tag <**CodiceDestinatario**> il valore "XXXXXXX" (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)